




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1151

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

(Conversione in legge del DL 51/2023)

Emendamenti 2.9 e 6.47 e articoli aggiuntivi 7.027 e 12.010 del Governo

N. 76 – 15 giugno 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1151

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

(Conversione in legge del DL 51/2023)

Emendamenti 2.9 e 6.47 e articoli aggiuntivi 7.027 e 12.010 del Governo

N. 76 – 15 giugno 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 6 COMMA 2-BIS (EMENDAMENTO 6.47)	- 3 -
INCLUSIONE DEI SOGGETTI IN DIVARIO DIGITALE NELLA NOTIFICAZIONE DIGITALE	- 3 -
ARTICOLO 7-BIS (ARTICOLO AGGIUNTIVO 7.027).....	- 5 -
TERMINI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ	- 5 -
ARTICOLO 12-BIS COMMA 1 (ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.010).....	- 6 -
BILANCI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA	- 6 -
ARTICOLO 12-BIS, COMMA 2 (ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.010).....	- 8 -
CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DEL SSN	- 8 -
ARTICOLO 12-BIS, COMMA 3 (ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.010).....	- 9 -
RIPIANO DEL DISAVANZO 2021 DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CON ELEVATI DISAVANZI PRO CAPITE.....	- 9 -
ARTICOLO 12-TER (ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.010).....	- 11 -
TEMPESTIVA ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	- 11 -

PREMESSA

Nella seduta del 7 giugno 2023 è stato presentato, presso le Commissioni I e V, riunite in sede referente, l'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, nel quale confluiscono gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2013, recante norme urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. Conseguentemente viene inserito il comma 1-*bis* all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che sopprime i predetti articoli 1 e 2 e prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli ora soppressi.

Inoltre, in data 14 giugno 2023, sono stati presentati gli emendamenti 2.9, 6.47 e l'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo.

I quattro emendamenti sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, ossia l'emendamento 6.47 e gli articoli aggiuntivi 7.027 e 12.010.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 6 comma 2-*bis* (emendamento 6.47)

Inclusione dei soggetti in divario digitale nella notificazione digitale

Le norme, che introducono un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 6 del decreto in esame, sono volte a garantire il rispetto dei termini per l'attuazione della misura PNRR M1C1-128 (*v. infra*). La nuova disposizione inserisce il comma 22-*bis* all'articolo 26 del decreto-legge n. 76 del 2020, che disciplina la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

La relazione illustrativa evidenzia che al fine di garantire l'attuazione del PNRR, missione 1, componente 1, investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" per il raggiungimento del *target* previsto dalla misura 1.4.5 2023 (UE) "Piattaforma Notifiche Digitali", e precisamente il *target* M1C1-128, secondo il quale entro dicembre 2023 almeno 800 tra pubbliche amministrazioni centrali e comuni debbono eseguire notifiche tramite la piattaforma.

La disposizione così introdotta prevede che al fine di garantire la piena inclusione dei soggetti in divario digitale, fino al 30 novembre 2023, il gestore della piattaforma (ossia la società Pago PA) invii al destinatario sprovvisto di domicilio digitale, unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, una copia analogica dell'atto. Conseguentemente, i contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale. Ai maggiori oneri di

stampa, imbustamento, recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La disposizione citata ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la realizzazione della piattaforma digitale per le notifiche.

Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione, fermo restando che – come già previsto a legislazione vigente – le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio postale universale e al gestore della piattaforma. Inoltre il gestore, nelle more dell'avvio dei contratti con tali fornitori, eroga i servizi necessari a consentire l'accesso universale alla piattaforma con diritto di ripetere i relativi costi sui destinatari delle notifiche.

La relazione tecnica afferma che, con riferimento alla negoziazione con gli aggiudicatari e agli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale, si stima un extra costo di euro 1,07 (al netto di Iva) per singola notifica. Inoltre, nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre, periodo di operatività della piattaforma e di vigenza del sistema in deroga di spedizione dell'atto intero si stima un numero di notifiche pari a 750.000 e conseguentemente un onere finanziario pari a 979.050 euro (lordo Iva).

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sul fondo di cui al comma 403 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione, incidente sulla disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, amplia temporaneamente i casi nei quali il gestore della piattaforma medesima (ossia la società Pago PA) invia una copia analogica dell'atto notificato in via telematica. Inoltre, la disposizione consente al medesimo gestore di avvalersi anche di soggetti diversi dal gestore del Servizio postale universale. La norma autorizza, per la sua attuazione, una spesa pari a 979.050 euro per l'anno 2023, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui dal 2020 per la realizzazione della piattaforma digitale per le notifiche. La relazione tecnica indica i dati e gli elementi sulla cui base l'onere è stato quantificato. In

proposito, si rileva che la norma impone adempimenti che appaiono di carattere obbligatorio, non facoltativo, mentre l'onere è configurato come tetto di spesa, anziché come previsione di spesa: andrebbe dunque acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare come tetto di spesa un onere afferente a prestazioni di carattere non modulabile e che dunque potrebbero anche superare il numero previsto dalla relazione tecnica come limite massimo di spesa. Non si formulano invece osservazioni circa la facoltà di avvalersi di appaltatori ulteriori rispetto a quello attualmente predeterminato per legge, tenuto conto del carattere ordinamentale e facoltativo della norma.

ARTICOLO 7-*bis* (articolo aggiuntivo 7.027)

Termini in materia di università

Normativa vigente. l'articolo 14, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sostituendo l'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, ha introdotto i cosiddetti gruppi scientifici disciplinari (GSD) in sostituzione dei macrosettori e dei settori concorsuali, disciplinati con decreto ministeriale n. 855/2015 e attualmente utilizzati per le procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale in corso (ASN). In particolare, la disposizione prevede che i GSD e le relative declaratorie siano definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) "secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale".

Come risulta dalla relazione illustrativa allegata alle norme di seguito esaminate, l'adozione del decreto ministeriale sopra citato, il cui termine era fissato originariamente a 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, non è ancora avvenuta per via dei ritardi maturati nella trasmissione, da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), della relativa proposta, determinando, a cascata, ulteriori rallentamenti per le necessarie valutazioni da parte del Ministero dell'università e della ricerca.

Le norme:

- istituiscono, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022, la tornata ASN 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022 (comma 1);
- disciplinano la tempistica dei lavori delle Commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025, prevedendo che queste abbiano una durata di diciotto mesi e che il procedimento della loro formazione venga avviato entro il 31 luglio 2023 con la chiusura dei lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 entro il 30 aprile 2025 (comma 2);

- precisano che nei confronti dei componenti delle Commissioni non trova applicazione il divieto di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale (comma 3);
- sopprimono conseguentemente il comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che prevede che l'avvio del procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata ASN 2023-2025 avvenga entro il 31 luglio 2023 (comma 4).

La relazione illustrativa evidenzia che la finalità delle norme è quella di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), al fine di evitare che i ritardi maturati nell'adozione del decreto ministeriale di declaratoria dei GSD possano, di fatto, impedire il regolare svolgimento dei lavori, frustrando, altresì, il legittimo affidamento di quanti studiosi intendano presentare domanda per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della prosecuzione della carriera accademica e di ricerca.

La relazione tecnica segnala che le disposizioni si inseriscono nell'alveo dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, che prevede l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale e ne disciplina modalità e criteri. Pertanto esse, assumendo natura meramente ordinamentale, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, giacché come risulta dalla relazione tecnica, le norme in esame, inserendosi nell'alveo dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, che prevede l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale e ne disciplina modalità e criteri, assumono natura meramente ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 12-*bis* comma 1 (articolo aggiuntivo 12.010)

Bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria

Normativa vigente. Sulla base di quanto disposto dagli articoli 18 e 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 gli enti del servizio sanitario regionale devono approvare il bilancio preventivo economico annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Inoltre, il decreto-legge n. 146/2021, articolo 16-*septies*, comma 2, citato dalla disposizione in esame, reca misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria. In particolare il predetto comma 2 dell'articolo 16-*septies*:

- alla lettera b) consente il reclutamento, secondo le procedure e i limiti finanziari stabiliti dalla norma stessa, con contratto di lavoro subordinato a termine (di durata non superiore a trentasei mesi), di un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020¹; inoltre, prevede che, qualora i fornitori, nel quadro della predetta circolarizzazione obbligatoria, non diano risposta alle richieste formulate dalla amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2022, il corrispondente debito si intenda non dovuto;
- alla lettera c) prevede la collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso;
- alla lettera f) autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025²;
- alla lettera g) prevede che fino al 31 dicembre 2025 non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Le norme dispongono che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

La norma specifica che tale previsione è adottata in considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge n. 146 del 2021, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture.

La relazione tecnica ribadisce quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 57 del 2023, in relazione all'articolo 1, comma 1, del decreto medesimo ora confluito nella proposta emendativa in esame, ossia che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle norme che dispongono che gli enti del servizio sanitario della

¹ La circolarizzazione è una procedura di revisione contabile che consiste nell'invio di lettere di conferma ai fornitori per acquisire elementi attendibili per il revisore al fine di confermare i saldi e le transazioni registrate nei libri contabili dell'azienda.

² Si ricorda che uno stanziamento speciale pari a 60 milioni annui è stato già disposto per il triennio 2021-2023

regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che sulla base delle risultanze della circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, approvano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 12-*bis*, comma 2 (articolo aggiuntivo 12.010)

Contributo una tantum alle strutture private accreditate del SSN

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 495, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2021 fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021³.

Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.

Le norme dispongono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 178 del 2020, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti⁴, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi

³ Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

⁴ Ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

La relazione tecnica rinvia alla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 57 del 2023, che, in relazione all'articolo 1, comma 2, del decreto medesimo, ora confluito nella proposta emendativa in esame, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa prevede che alla sua attuazione si provveda esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del SSN.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le norme prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 178 del 2020, possano, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate.

ARTICOLO 12-*bis*, comma 3 (articolo aggiuntivo 12.010)

Ripiano del disavanzo 2021 delle Regioni a statuto ordinario con elevati disavanzi pro capite

Normativa vigente. L'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che il disavanzo di amministrazione accertato nel rendiconto è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Le norme stabiliscono, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare rispondente a determinati requisiti.

La relazione tecnica rinvia alla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 57 del 2023, che, in relazione all'articolo 1, comma 3, del decreto medesimo, ora confluito nella proposta emendativa in esame, afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Si rammenta che il citato comma 897, fra l'altro, stabilisce che, ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente⁵, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Tale disciplina consente agli enti in disavanzo di applicare al bilancio il risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare e comporta che qualsiasi variazione dei tempi di ripiano del disavanzo di amministrazione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica Infatti, nei casi in cui sia ampliato il numero di esercizi in cui è possibile ripianare il disavanzo, la maggiore capacità di spesa derivante dal minore disavanzo da ripianare è compensata dalla minore capacità di spesa determinata dalla riduzione del risultato di amministrazione utilizzabile, di importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare.

Si precisa, infine, che tra i regimi straordinari di ripiano dei disavanzi per i quali non opera la norma è inclusa la specifica normativa prevista a legislazione vigente per il settore sanitario, che resta confermata.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame consente alle Regioni a statuto ordinario con elevati livelli di disavanzo pro capite di riassorbire il nuovo disavanzo emerso nel 2021 non nei tempi brevi (da uno a tre anni⁶) previsti dalle norme vigenti bensì in un arco temporale di 9 anni. Tale norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto, come si evince dalla relazione tecnica, se è vero, che un più lento rientro del disavanzo consente livelli di

⁵ Allegato n.10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 – Rendiconto della gestione

⁶ In ogni caso, la durata non può superare quella della legislatura regionale.

spesa più elevati limitatamente agli anni durante i quali si prevede un rientro del debito contratto per somme più contenute (nei primi tre anni, nel nostro caso), tuttavia, alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, commi 897, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018⁷, la predetta maggiore capacità di spesa è compensata dalla minore capacità di spesa determinata dalla riduzione del risultato di amministrazione utilizzabile, di importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare.

ARTICOLO 12-ter (articolo aggiuntivo 12.010)

Tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Le norme modificano l'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice degli appalti), relativo al maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. La novella sopprime la possibilità di attestare il possesso dei requisiti mediante autocertificazione (comma 1).

Viene inoltre soppresso il comma 13 all'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, in materia di misure di sostegno per alloggi universitari (nuovo *housing* universitario), che subordina l'efficacia della disciplina all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca (comma 2)⁸.

La relazione tecnica rinvia alla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 57 del 2023 che, in relazione all'articolo 2 del decreto medesimo, ora confluito nella proposta emendativa in esame, afferma che dal punto di vista finanziario le disposizioni hanno contenuto meramente ordinamentale e che, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame, al comma 1, modifica l'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023

⁷ In particolare, la disposizione citata consente di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore al risultato di amministrazione incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

⁸ Al riguardo, la relazione illustrativa riferita al DL 57/2023 rende noto che in data 27 ottobre 2022 le autorità italiane hanno provveduto ad effettuare la cosiddetta prenotifica alla Commissione europea della misura in questione. La Direzione generale Concorrenza della Commissione ha comunicato di condividere le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità nel caso di specie di un aiuto di Stato. Conseguentemente, la soppressione della norma provvede ad allineare la normativa vigente agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello legislativo, l'immediata operatività della misura in questione.

(Codice degli appalti), sopprimendo la possibilità di attestare il possesso dei requisiti in materia di pari opportunità tra uomo e donna mediante autocertificazione, mentre al comma 2 sopprime il comma 13 all'articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000, in materia di nuovo *housing* universitario, che subordina l'efficacia della disciplina all'autorizzazione della Commissione europea. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione di cui trattasi.